



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

BANDO TERRITORIALE

PIANO SULCIS

Azioni di sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Sulcis-Iglesiente nei settori della ricettività, della ristorazione, dei servizi per il turismo, la cultura, l'ambiente e per l'enoturismo

Risposte ai più frequenti quesiti (FAQ)

- 1. D: Un imprenditore agricolo con codice Ateco sezione A codice 01 può presentare domanda di accesso alle agevolazioni del bando in oggetto per un progetto di diversificazione finalizzato all'avvio di una nuova attività di accoglienza e/o ristorazione quale: agriturismo e agricompartecipazione con connessa costruzione di opere e/o riqualificazione di immobili da destinare all'attività?**

R: Sì, un imprenditore agricolo iscritto con codice Ateco sezione A 01 può presentare domanda di agevolazione per un progetto di diversificazione finalizzato all'avvio di una nuova attività di accoglienza e/o ristorazione quale: agriturismo e agricompartecipazione, in quanto tale attività rientra nei codici Ateco ammissibili e nelle attività previste nel punto 1 dell'art. 3 del bando. L'iscrizione alla Camera di Commercio del nuovo codice Ateco 2007, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'articolo 5 punto f: *"in caso di diversificazione dell'attività, l'iscrizione del nuovo codice ATECO 2007 ammissibile dovrà essere effettuata prima dell'avvio del Piano ammesso ad agevolazione, e dovrà essere dimostrata in occasione delle rendicontazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse"*; Questo vale laddove la normativa consenta l'iscrizione del nuovo codice Ateco all'avvio del Piano, laddove invece non fosse possibile, per rispetto della normativa di settore, l'ottenimento del nuovo codice Ateco all'avvio del Piano (motivazione comunque da documentare con la prima richiesta di erogazione), l'iscrizione dovrà essere dimostrata a conclusione del Piano stesso con la rendicontazione del saldo.

L'imprenditore agricolo al momento della presentazione della domanda dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 11/2015 e ss.ii. e ossia:

- condurre da almeno un biennio un'impresa agricola regolarmente iscritta al registro imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
- abbia costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale della propria azienda in base alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

- l'impresa agricola deve dimostrare di esercitare le attività agricole principali in misura prevalente rispetto a quelle complementari.

2. D: Un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di vitivinicoltura può fare una domanda per la presentazione di piani di investimento finalizzati alle attività di enoturismo?

R: No. L'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di vitivinicoltura non può presentare domanda per l'attività di enoturismo in quanto non si prevede l'acquisizione di un nuovo codice Ateco, quindi l'imprenditore agricolo resterebbe col codice Ateco 01, che risulta non ammissibile dal presente bando. Infatti, il bando esclude la possibilità di finanziare le aziende agricole - codice Ateco 01.

In riferimento all'enoturismo, si rimanda a quanto previsto all'articolo 3 lettera d):

Attività di enoturismo - (*Directive di attuazione della D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12" con esclusione del comma 1 art.5*)

Sono ammesse:

- le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino (cantine, cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino);
- l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale, inteso come attività alberghiera svolta negli "alberghi rurali", come definiti dall'art. 14, terzo comma, lettera c, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16;
- le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

